

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 334/2024 del 28/03/2024

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NOTIFICATO L'1.2.24. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GUIDO LOCASCIULLI. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 5.556,33 DI CUI € 1.240,98 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, C.P.A. E I.V.A. INCLUSI (FASC. 7146).</p>	
<p>Proposta di delibera: 652/24 del: 27/03/2024</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 27/03/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo: Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Commissario Straordinario:	

IL DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 9.10.23, con nota prot. n. 32947, veniva acquisita al protocollo aziendale formale istanza di avvio del procedimento di mediazione, promossa da una paziente nei confronti dell’Azienda;
- il danno asseritamente lamentato dalla parte istante, trattata chirurgicamente il 10.12.22 presso questo nosocomio a seguito di un aborto spontaneo ritenuto, veniva ricondotto all’asserita violazione da parte dell’Azienda delle norme poste a tutela del diritto all’autodeterminazione e del diritto alla salute della paziente;
- la predetta istanza veniva debitamente trasmessa agli esercenti la professione sanitaria interessati in ossequio all’art. 13, L. 24/17;
- il caso veniva discusso nella seduta del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) del 2.11.23 e, all’esito, il CVS, ritenuta l’insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dei sanitari stabiliva di proporre alla Direzione aziendale di conferire all’avv. G. Calò mandato a partecipare al primo incontro di mediazione al fine di manifestare la volontà dell’Amministrazione di non aderire alla mediazione;

DATO ATTO che, pertanto, il procedimento di mediazione si è concluso con verbale negativo del 10.11.23;

- CONSIDERATO** che:
- successivamente, in data 1.2.24, in relazione ai medesimi fatti è stato notificato all’Azienda Atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma con richiesta di risarcimento danni, quantificati in € 30.000,00;
 - il caso è stato discusso nella seduta del CVS dell’11.3.24 in vista della prima udienza fissata per la comparizione delle parti al 10.6.24 e, all’esito, è stato ritenuto opportuno proporre alla Direzione aziendale di resistere nell’ambito del giudizio *de quo*;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di “*autoassicurazione del rischio*”;
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell’elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno affidare l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda nell’ambito del predetto giudizio introdotto con Atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma all’avv. Guido Locasciulli, regale regolarmente iscritto nell’apposito Elenco aziendale;
- PRESO ATTO** del preventivo di massima concordato col predetto legale relativo al compenso per l’espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% dei valori medi in un’ottica di contenimento della spesa pubblica;
- TENUTO CONTO** che:
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Tevere n. 20;
 - l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **5.556,33** (€ 3.808,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. 22%) di cui € **1.240,98** (€ 850,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. 22%) trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”:
- per € **1.240,98** sull’esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 46;

per € **4.315,35** sull'esercizio 2025;

- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal CVS nella seduta dell'11.3.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del procedimento introdotto con Atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Guido Locasciulli mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, via Tevere 20 ;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € **5.556,33** (€ 3.808,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € **1.240,98** (€ 850,50 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di € **5.556,33** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € **1.240,98** sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. 46;

per € **4.315,35** sull'esercizio 2025.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.